

# Il commercialista telematico

---

## DPS si o DPS no ?

Riflessioni in pendenza del termine per la redazione del documento programmatico della sicurezza

di Enrico Larocca  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

In prossimità del termine del 31/03/2006, data entro la quale imprese, professionisti, enti pubblici e associazioni, dovranno redigere il documento programmatico della sicurezza (in sigla DPS), si aleggia ancora il dubbio di chi sia obbligato a questo ulteriore adempimento.

E ancora il 23/03/2006, sulle pagine di Italia Oggi, nella rubrica dedicata agli agenti di assicurazioni, si legge che questi *non sono obbligati alla redazione, poiché l'adempimento riguarda solo coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari.*

E come nel gioco della margherita, i soggetti potenzialmente interessati, sfogliando i petali del candido fiore, si trovano a declamare: DPS si, DPS no.

Ci chiediamo: da dove deriva il dilemma che fa lambicare il cervello di chi si occupa professionalmente del problema della

sicurezza dei dati personali ? E perché alcune associazioni di categoria stanno interpretando in termini restrittivi gli obblighi di sicurezza informatica, che invece sembrano interessare tutte le categorie, senza esclusione alcuna ? E' forse il tentativo di boicottaggio di una normativa che introduce un nuovo fardello a carico di imprenditori e professionisti ? Non sappiamo più interpretare correttamente le norme ? Di fronte al silenzio di parte ufficiale, che invece di intervenire chiarendo inequivocabilmente la portata dell'obbligo, nicchia – come nella canzone di Claudio Lolli del 1972 dal titolo: Aspettando Godot – lasciando i soggetti coinvolti, nella travagliante situazione di dover decidere se scegliere una soluzione più cauta – che comporta però costi che vanno oltre i 300/400 Euro al minimo – o scegliere una soluzione

# Il commercialista telematico

---

più rischiosa, che nel caso si rivelasse errata, comporterebbe, per mancata adozione delle misure minime di sicurezza, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, una sanzione pecuniaria da €10.000 a €50.000 o l'arresto fino a 2 anni. Qualcuno sicuramente dirà: meglio farlo e pagare qualche centinaio di euro al consulente, piuttosto che non farlo e trovarsi nella condizione di non andare in vacanza con la famiglia per almeno 3 anni nel migliore dei casi. Chi ha ragione: coloro che sostengono l'esonero dell'adempimento per coloro che non trattano dati sensibili e/o giudiziari o coloro che sostengono l'obbligo riguarda la generalità dei soggetti che trattano dati personali, ancorché comuni ?

Il punto di partenza della scelta è la norma. L'articolo 1 del Testo Unico della Privacy recita: *Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.* La disposizione, dunque, stabilisce che tutti hanno il diritto alla tutela dei propri dati personali. Se non si vuole trasformare il

diritto tutelato dalla norma sopra indicata, in una pura dichiarazione di principio senza contenuto effettivo, occorre che sia accompagnata da prescrizioni che stabiliscano le modalità di protezione e che impongano a chi esegue il trattamento di dati personali di *qualunque natura e per qualunque finalità*, di formalizzare il processo attraverso il quale intende perseguire l'obiettivo della tutela dei dati personali altrui. Il processo di formalizzazione ha come adempimento finale il DPS che è il documento che sintetizza: le figure professionali coinvolte nel processo di trattamento dei *dati personali* a vario titolo, la tipologia di dati personali trattati, le modalità di accesso ai *dati personali*, l'analisi dei rischi che incombono sui *dati personali*, i criteri di protezione e security policy aziendale relativamente ai *dati personali*, le azioni volte a contrastare i rischi ai cui sono assoggettati i *dati personali*, le tecniche di cifratura per i *dati personali sensibili*, ecc. Come il lettore avrà notato l'espressione dati

# Il commercialista telematico

---

personali ricorre più volte, non per un difetto stilistico, ma semplicemente perché va differenziata dall'espressione: dati personali sensibili che ricorre solo quando si parla di tecniche di cifratura. Se il DPS è obbligatorio per coloro che trattano esclusivamente dati sensibili e/o giudiziari, perché dedicare nel disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza 7 regole su 8 alla generalità dei dati personali ? Ancora: cosa prevede relativamente al trattamento elettronico dei dati il D.Lgs. 196/2003 ?

L'art. 34 stabilisce:

Il **trattamento di dati personali** effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto ai trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

**g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;**

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Come si può notare nella norma che regola il trattamento elettronico dei dati sono state evidenziate due parti: *la prima indica come oggetto della prescrizione normativa i dati personali in generale e non solo i dati personali sensibili.*

Successivamente indica al punto g) dell'articolo 34 tra le misure minime di sicurezza da adottare *la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza.* Se il DPS è adempimento riservato esclusivamente a coloro che trattano dati

# Il commercialista telematico

---

sensibili e/o giudiziari, perché il legislatore non ha formulato la norma contenuta nell'art. 34, lettera g) con una specificazione del tipo: *la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza, relativamente a coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari*. Ebbene, come mai tanti dubbi su qualcosa che appare lapalissianamente orientato verso un obbligo generalizzato del DPS ? C'è una complicazione creata dall'Allegato B) denominato: *Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza* che all'art. 19 recita: *Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza*. Ecco il pasticcio: il disciplinare, con tecnica legislativa del tutto singolare<sup>1</sup>, restringe il

campo di applicazione del DPS, al solo trattamento di dati sensibili e giudiziari, travisando il contenuto della norma regolatrice – l'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 – che invece inequivocabilmente estende l'obbligo a tutte le categorie di dati personali comuni e non. C'è da chiedersi se un simile equivoco normativo sia il frutto di una scelta meditata che spera di fare cassa a scapito di coloro che hanno sposato la tesi restrittiva oppure sia il frutto di un vero e proprio default legislativo. Purtroppo la risposta tra le due opzioni è di difficile individuazione e resta poco tempo per ulteriori riflessioni. Un'ultima annotazione riguarda il passaggio del disciplinare tecnico relativo alla regola 19.7 (criteri di protezione dei trattamenti affidati all'esterno) testualmente la norma recita: *la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati*

---

<sup>1</sup> si veda l'avv. Valentina Frediani, che dalle pagine di questo giornale, per prima stigmatizzo questo problema in un articolo dal titolo: Documento Programmatico sulla Sicurezza obbligatorio per tutti coloro che trattano elettronicamente dati personali! concludendo nel senso

---

dell'obbligatorietà del documento per chiunque tratta elettronicamente dati personali, anche non sensibili.

# Il commercialista telematico

---

*personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare.* Questa regola è importante per fissare il comportamento di chi pur non effettuando un trattamento di dati personali in forma diretta, affida all'esterno in regime di "outsourcing" ( ad esempio allo studio di consulenza tributaria o del lavoro ) il compito e la responsabilità di trattare i dati personali. E che questa sia la situazione prevalente nella pratica aziendale è fuori di dubbio. In altri termini, il modello prevalente di gestione dei dati personali, prescindendo dalle specifiche caratteristiche – comune o sensibile – si basa sull'affidamento esterno del trattamento a

commercialisti e consulenti del lavoro. Si può sostenere che le imprese e i professionisti deleganti non effettuano un trattamento dati personali ? Dubitiamo che una simile impostazione sia accoglibile, perché la situazione che ne consegue non descrive un'assenza di trattamento dati, quanto piuttosto un affidamento esterno, che impone la nomina dello studio come responsabile esterno del trattamento, il quale si impegnerà ad applicare tutte le regole previste dal D.Lgs. 196/2003. Nel frattempo anche il gioco della margherita è arrivato all'ultimo petalo e il destino ha scelto l'opzione: DPS si per tutti.

**Marzo 2006**

## COMMERCIALISTA TELEMATICO

Ricordiamo agli utenti, che il Commercialista Telematico mette a disposizione dei clienti, due strumenti alternativi per la redazione del DPS di cui uno in formato Access 2003 ed uno in formato Word. Per l'eventuale acquisto occorre cliccare al seguente indirizzo:

<http://www.commercialistatelematico.com/F24/f24.html>

<http://www.commercialistatelematico.com/>

# Il commercialista telematico

---

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.